



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE
SERVIZIO TECNICO

**MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO A SPLIT DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO REGIONALE**

CIG 1199947396

DUVRI



Ed. 01 - Rev. 00

4 novembre 2009

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI E RIFORMA DELLA REGIONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI

**DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZE
D LSG 81/08 ART. 26 COMMA 3-ter**

VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD

Il Datore di Lavoro Ing. Antonio Quartu

Il Responsabile della Sicurezza Ing. Franco Bacci

Il Medico Competente Dott.ssa Marinella Spissu

*A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla
Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori*

Il Responsabile: Arch. Bruno Basile

Collaborazione:



Pagina 1 di 24



REVISIONI E/O AGGIORNAMENTI

Professionista incaricato	DATA	DESCRIZIONE	EDIZIONE	REVISIONE
Ing. Franco Bacci RSP	4 novembre 2009	DUVRI	01	00




FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA			
<i>Redatto da:</i>	<i>Data/firma</i>	<i>Elaborato da:</i>	<i>Data/firma</i>
Datore di Lavoro		RSPP	
Ingegnere		Ingegnere	
Antonio Quartu		Franco Bacci	
		Medico Competente	
		Dottoressa	
		Marinella Spissu	

Hanno preso visione del presente documento gli RLS:

RLS	<i>Data</i>	Firma

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA D.U.V.R.I. (D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	Ed. 01 - Rev. 00
	VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD	4 novembre 2009

PREMESSA

Il presente elaborato costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) per i lavori in appalto dell'Amministrazione Regionale, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione di un contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione.

In ottemperanza a quanto stabilito dal comma 3-ter dello stesso art. 26 del D.Lgs 81/08, nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, sarà il **soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto**, nel seguito **Stazione Appaltante**, a dover integrare questo documento con il capitolato speciale d'appalto e procedendo alla valutazione, oltre che degli oneri della sicurezza, anche degli eventuali oneri di interferenza (per la cui definizione si rimanda all'apposito paragrafo), allegandoli, per dare completezza, al DUVRI stesso.

Nel processo di valutazione dei costi interferenziali la Stazione Appaltante potrà, qualora lo ritenga necessario, richiedere la collaborazione del Datore di Lavoro.

Sempre in forza dell'art. 26 c.3-ter del D.Lgs 81/08, la **Stazione Appaltante unitamente al Dirigente responsabile** del sito presso il quale viene data esecutività all'oggetto dell'appalto procederanno, qualora ritengano sussistano rischi specifici da interferenza, non compresi in quelli standard riportati nel presente documento, presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto stesso, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'oggetto contrattuale, all'integrazione del DUVRI con i rischi specifici da interferenza ed ai collegati misure e costi; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Nel processo di valutazione dei costi interferenziali specifici e delle correlate misure, la Stazione Appaltante potrà, qualora lo ritenga necessario, richiedere la collaborazione del Datore di Lavoro.


Sarà sempre compito della **Stazione Appaltante** provvedere ad ulteriori integrazioni del DUVRI che dovessero rendersi necessarie in base a rischi suppletivi individuati e segnalati in corso d'opera dall'**Appaltatore**, il quale dovrà prendere visione e sottoscrivere per accettazione ognuno dei documenti elaborati in ottemperanza alle norme citate (**schema nell'allegato W**).

Il DUVRI, comprensivo di tutti gli eventuali aggiornamenti prodotti, integra gli atti contrattuali e deve perciò essere allegato al relativo contratto di appalto.

SCOPO

Detto Documento ha lo scopo di:

- fornire una panoramica delle norme che regolano la sicurezza degli appalti e specificatamente per i rischi di interferenza;
- fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto, e soprattutto all'Impresa aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi standard e specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto e sulla struttura organizzativa della sicurezza della Regione;

A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori	Collaborazione: 	Pagina 4 di 24
Il Responsabile: Arch. Bruno Basile		



- promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, l'Impresa aggiudicataria e i Datori di lavoro, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto, con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'Impresa, dei Datori di lavoro e le persone operanti presso i locali dell'Amministrazione Regionale ed eventuale pubblico esterno;
- supportare la stazione appaltante nell'individuazione delle fasi di espletamento e dei compiti del processo di completamento del DUVRI
- supportare la stazione appaltante nell'individuazione dei documenti e dei dati da richiedere alla ditta aggiudicataria;
- ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente e la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro.

FINALITÀ

Il presente Documento di Valutazione è stato elaborato dal Datore di Lavoro in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 del medesimo articolo e cioè:

- per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;
- al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle attività costituenti l'oggetto dell'appalto.


CAMPO DI APPLICAZIONE


Il DUVRI riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Committente, il personale dell'Impresa aggiudicataria e il personale del/i Datore/i di lavoro che operano presso gli stessi siti, come ad esempio ditte incaricate di eseguire le manutenzioni straordinarie nei locali dell'Amministrazione Regionale. Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, redatto in fase di appalto, può necessitare di essere successivamente aggiornato/integrato in relazione ai rischi interferenziali connessi con le varie specificità dei siti di installazione ed erogazione del servizio.

L'aggiornamento/integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi sarà redatto a carico del **Committente**.

L'**Aggiudicataria** potrà proporre l'aggiornamento/integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, e comunque prima della consegna, nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi dovessero configurarsi nuovi

A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori	Collaborazione: 	Pagina 5 di 24
Il Responsabile: Arch. Bruno Basile		

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA D.U.V.R.I. (D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	<i>Ed. 01 - Rev. 00</i>
	VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD	<i>4 novembre 2009</i>

potenziali rischi di interferenze. In tal caso il RSPP del Committente o, su comunicazione e richiesta preventiva, dell'Assuntore convocherà la riunione di coordinamento affinché, con sottoscrizione congiunta del verbale tecnico di coordinamento, il DUVRI sia adeguato alle sopravvenute modifiche e, per ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

Nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi non sono indicati i rischi specifici propri dell'attività dell'Aggiudicataria e dell'Amministrazione Regionale contraente. Pertanto, per quanto non altrimenti specificato nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi, sia l'Amministrazione Regionale che l'Aggiudicataria si atterranno alla normativa di legge vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed alle norme di buona tecnica.

In particolare resta immutato l'obbligo per ciascun Datore di lavoro di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Il Datore di lavoro della Regione Autonoma della Sardegna metterà a disposizione dell'Aggiudicataria, su specifica richiesta della stessa, il proprio documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08; parimenti, l'Aggiudicataria, su specifica richiesta, metterà a disposizione del Datore di Lavoro della Regione il suo documento di valutazione dei rischi, al fine di rendere possibile ogni azione di coordinamento, prevenzione e protezione dei rischi.

ESCLUSIONE OBBLIGO DI REDAZIONE DUVRI

Sono escluse dall'obbligo di redazione del DUVRI la seguenti attività:


- a) mera fornitura senza posa in opera, installazione e montaggio salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura, quali ad es. consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
- b) i lavori, le forniture e i servizi per i quali è prevista l'esecuzione in luoghi di lavoro non soggetti alla disponibilità giuridica dell'Amministrazione Regionale dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo;
- c) i servizi di natura intellettuale (consulenza, direzione lavori, collaudi) anche se effettuati presso la stazione appaltante
- d) lavori o servizi la cui durata non sia superiore singolarmente ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.


Pur non risultando necessario elaborare il DUVRI per le tipologie di appalto sopraesposte, risulta comunque auspicabile sottoporre e far sottoscrivere il presente documento all'aggiudicatario, per vincolarlo al rispetto delle norme di comportamento e d'uso dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature dell'Amministrazione Regionale, quantomeno per le tipologie a) e d).

Resta comunque obbligatorio fornire al Datore di Lavoro la documentazione di appalto e di assegnazione, per consentirgli di ottemperare agli obblighi di coordinamento posti a suo carico.

MODALITA' E PROCEDURE DI REDAZIONE

Nella tabella e nel diagramma a blocchi che seguono, sono illustrati l'iter procedurale e le modalità da seguire nella redazione del DUVRI specifico di ogni singolo appalto.

<i>A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori</i>	Collaborazione: 	Pagina 6 di 24
Il Responsabile: Arch. Bruno Basile		







	ATTIVITA' / PROCEDURE	SOGGETTI INTERESSATI			
		Datore di Lavoro RAS	Stazione Appaltante	Aggiudicataria	Responsabile sito
1	Il Datore di Lavoro della Regione (DDL-RAS) provvede ad elaborare ed emanare il DUVRI sulla valutazione dei rischi standard	✓			
2	La Stazione Appaltante fornisce al DDL-RAS la documentazione relativa all'appalto (capitolato, disciplinare di gara, oneri di sicurezza, ecc.)		✓		
3	La Stazione Appaltante effettua la valutazione dei costi di interferenza in base ai rischi individuati e connessi con l'attività oggetto di appalto; richiede eventualmente la collaborazione del DDL-RAS	✓	✓		
4	La Stazione Appaltante indice la gara d'appalto		✓		
5	La Stazione Appaltante espleta la gara, individua la Ditta vincitrice della gara d'appalto e conclude la procedura per l'affidamento dei lavori;		✓	✓	
6	La Stazione Appaltante fornisce al DDL-RAS la necessaria informativa riguardo all'Aggiudicataria (schema allegati B e K)		✓		
7	Il DDL-RAS indice la riunione per il coordinamento dei soggetti interessati (Committente, Appaltatore/i)	✓	✓	✓	
8	La Stazione Appaltante: <ul style="list-style-type: none"> • verifica, unitamente al Responsabile del sito in cui si svolgono le attività oggetto di appalto, l'eventuale presenza di rischi supplementari e integra il DUVRI; • richiede eventualmente la collaborazione del DDL-RAS; • fornisce al DDL-RAS l'elaborato integrativo del DUVRI sottoscritto dall'Aggiudicatario 	✓	✓	✓	✓
9	La Stazione Appaltante, in caso di necessità: <ul style="list-style-type: none"> • predisporre un aggiornamento del DUVRI, sulla base di quanto riscontrato in fase di svolgimento dei lavori appaltati, con valutazione dei costi di interferenza aggiuntivi (schema allegato W); • richiede eventualmente la collaborazione del DDL-RAS; • fornisce al DDL-RAS l'elaborato integrativo di aggiornamento del DUVRI sottoscritto dall'Aggiudicatario 	✓	✓	✓	
10	Il DDL-RAS verifica la necessità di ulteriori riunioni di coordinamento	✓			

COSTI SICUREZZA APPALTO

Per costi relativi alla sicurezza del lavoro si intendono:

- **costi dovuti a rischi di natura interferenziale:** i costi sostenuti dall'Aggiudicataria per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale; tali costi non sono soggetti a ribasso a base d'asta e sono quantificati dal Committente sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale, attuata nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi;
- **costi della sicurezza:** i costi sostenuti dall'Aggiudicataria per mettere in atto le misure di sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività svolta in generale dall'Aggiudicataria. Tali costi sono conseguenti all'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'attività svolta dall'Aggiudicataria stessa. Tali costi non sono soggetti a ribasso a base d'asta e devono essere evidenziati dall'Aggiudicataria nell'offerta. È a carico del Committente verificare la congruità di tali costi, evidenziati dall'Aggiudicataria, rispetto all'entità e caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto (art. 26 c. 6 D.Lgs. 81/08).

A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori	Collaborazione: 	Pagina 8 di 24
Il Responsabile: Arch. Bruno Basile		

 <p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA D.U.V.R.I. (D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA</p> <p>VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD</p>	<p>Ed. 01 - Rev. 00</p>
		<p>4 novembre 2009</p>

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si ricordano le voci che concorrono alla formazione dei suddetti costi della sicurezza:


- redazione del documento di valutazione dei rischi, in conformità all'art. art. 28 D.Lgs. 81/08, con l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e del relativo programma di attuazione (per aziende con più di 10 dipendenti);
- redazione dell'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi, in conformità art. 29 c. 5 D.Lgs. 81/08, con l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e del relativo programma di attuazione (per aziende con meno di 10 dipendenti);
- redazione della valutazione del rischio di incendio, in conformità ai disposti del DM 10 marzo 1998;
- redazione della valutazione del rischio chimico, in conformità ai disposti del D.Lgs. 81/08;
- adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito alla sicurezza ed igiene del lavoro;
- fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuali ai lavoratori atti a garantire la protezione degli stessi contro i rischi della propria attività; formazione/informazione dei lavoratori in merito all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
- effettuazione, da parte del medico competente dell'Aggiudicataria, della eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a eventuali rischi per la salute;
- effettuazione della riunione di prevenzione e protezione dai rischi prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08 (obbligatoria per aziende con più di 15 lavoratori dipendenti);
- formazione degli addetti alla prevenzione incendi (DM 10 marzo 1998) ed al pronto soccorso (DM 388/2003) ed aggiornamento periodico degli stessi;
- fornitura ai lavoratori di macchinari/attrezzature, con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative di sicurezza;
- manutenzione periodica dei macchinari/attrezzature atta a garantirne l'efficienza, la sicurezza e la funzionalità.


Per il tramite del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, vengono fornite ai concorrenti, e di conseguenza all'Impresa che risulterà aggiudicataria, oltre che le informazioni relative ai rischi residui dovuti alle interferenze e le conseguenti misure di sicurezza da attuare, anche le informazioni relative ai **costi per la sicurezza** che, ove presenti:

- sono determinati in base alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze. Tali costi sono stati ricavati da un'indagine di mercato ed in base al costo di dispositivi simili a quelli individuati;
- sono compresi nel valore economico dell'appalto e pertanto riportati su tutti i documenti afferenti alla gara di appalto;
- **non sono soggetti a ribasso** e, su richiesta, potranno essere messi a disposizione sia dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Impresa aggiudicataria.

L'Art. 86 c.3 bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs.163/06, così come modificato dall'art. 8 della L. 123/07, richiede alle stazioni appaltanti che *"... nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di (...), di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture."*

Inoltre, nel successivo c. 3 ter, si specifica che *"il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta"*.

<p>A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori</p>	<p>Collaborazione: </p>	<p>Pagina 9 di 24</p>
<p>Il Responsabile: Arch. Bruno Basile</p>		

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA D.U.V.R.I. (D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	Ed. 01 - Rev. 00
	VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD	4 novembre 2009

L'art. 87 del D.lgs.163/06, al c.4 secondo periodo, recita: *“Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”*.

COSTI INTERFERENZIALI DELLA SICUREZZA

L'art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/08 e l'art. 86 del codice dei contratti pubblici, prevedono che vengano individuati specificatamente i costi della sicurezza. Tali costi devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, dei servizi e delle forniture, anche al fine delle obbligatorie verifiche amministrative sulle offerte anomale.

Tali costi, finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;
- garantire l'attivazione delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza;
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali.


Il costo stimato per gli oneri di natura interferenziale, connessi con gli adempimenti oggetto del presente documento, riportato nel DUVRI relativo al singolo appalto, non è soggetto a ribasso.

La stima dei costi dovrà necessariamente essere aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Sarà cura della ditta appaltatrice produrre idonea documentazione attestante l'avvenuto impegno economico sostenuto per gli adempimenti oggetto del presente documento.

DEFINIZIONI ED ACRONIMI


appalti pubblici di forniture	appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c.9 D.Lgs. 163/2006);
appalti pubblici di servizi	appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D.Lgs.163/2006 (art.3 c.10 D.Lgs. 163/2006);
concessione di servizi	contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30 del D.Lgs. 163/2006 (art.3 c.12 D.Lgs.163/2006);
contratto misto	contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (art.14 c.1 D.Lgs. 163/2006);
rischi interferenti	il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui

A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori	Collaborazione: 	Pagina 10 di 24
Il Responsabile: Arch. Bruno Basile		



	ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. (art. 2 comma 1 lettera, b) D.Lgs 81/08)
datore di lavoro committente	soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/08;
luoghi di lavoro	luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro
DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze di cui all'art 26 comma 2 e 3 del D.Lgs 81/08
stazioni appaltanti	l'espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 3 comma 33 del D.L.gs.163/2006.
rischi interferenti	tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni, all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi;
assuntore	soggetto affidatario del servizio

Nell'allegato A sono riportati i disposti in materia di appalti e di forniture di beni e/o servizi del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii. e le norme correlate.

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA D.U.V.R.I. (D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	Ed. 01 - Rev. 00
	VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD	4 novembre 2009

INFORMAZIONI RICHIESTE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA

Obblighi datore di lavoro committente

Secondo quanto previsto dall'Articolo 26 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Cooperazione e coordinamento datori di lavoro

Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
- c) **informandosi** reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.


Documento di valutazione dei rischi interferenti


Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui sopra, elaborando, direttamente o per il tramite della stazione appaltante se diversa dal datore di lavoro, un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Responsabilità solidale

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori	Collaborazione: 	Pagina 12 di 24
Il Responsabile: Arch. Bruno Basile		

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA D.U.V.R.I. (D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	Ed. 01 - Rev. 00
	VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD	4 novembre 2009

(INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Costi della sicurezza

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Tesserino di riconoscimento


Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.


IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, in base alle disposizioni di cui all'allegato XVII del D.Lgs 81/2008,

1. le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
 - c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisorie
 - d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
 - e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
 - f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
 - g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
 - h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
 - i) documento unico di regolarità contributiva
 - j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

<i>A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori</i>	Collaborazione: 	Pagina 13 di 24
Il Responsabile: Arch. Bruno Basile		

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA D.U.V.R.I. (D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	Ed. 01 - Rev. 00
	VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD	4 novembre 2009

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

L'allegato B riporta un fac simile del modulo per il riporto delle INFORMAZIONI DA FORNIRSI DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.

INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMITTENZA

Le informazioni relative al Committente e all'appalto sono riportate negli allegati da compilarsi a cura della stazione appaltante per ogni singolo appalto.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Viene riportata nell' **Allegato C** la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti. In essa vengono riportati i dati identificativi del Datore di Lavoro, del RSPP e del Medico Competente, oltre alle strutture competenti per la realizzazione delle misure previste dai documenti di valutazione dei rischi e/o dalle procedure e/o dispositivi emanati dal Datore di Lavoro.


RISCHI DELL'ATTIVITA' IN APPALTO

Il committente informa la ditta appaltatrice sulle disposizioni e sulle misure generali sulla sicurezza cui la ditta appaltatrice deve attenersi nell'espletamento dell'appalto, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente interessato dai lavori, sulle misure di prevenzione ivi poste in atto, sulle misure e i sistemi di emergenza presenti.

L'Aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura affidata dal Committente, deve attenersi a tutte le norme di legge esistenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Dovranno essere rispettate anche le prescrizioni eventualmente impartite dagli Organi di Controllo e le disposizioni in vigore nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione contraente.

L'Aggiudicataria è quindi responsabile dell'osservanza di dette norme, della predisposizione dei relativi apprestamenti e cautele antinfortunistiche, e dovrà uniformarsi scrupolosamente a qualsiasi altra forma di tutela che potrà essere successivamente emanata in merito.

Nell'allegato D sono riportate le MISURE GENERALI DI SICUREZZA PER LE DITTE APPALTATRICI

A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori	Collaborazione: 	Pagina 14 di 24
Il Responsabile: Arch. Bruno Basile		



RISCHI SPECIFICI PRESSO LE SEDI DELL'ATTIVITA' IN APPALTO

Nelle sedi delle Amministrazione contraente, l'Aggiudicataria deve poter prendere visione della documentazione inerente lo stato di applicazione del D.Lgs. 81/08, del piano di emergenza e di tutta la documentazione inerente la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Il Datore di Lavoro della Regione, il Dirigente responsabile della procedura d'appalto e il Responsabile del sito nel quale verranno svolte le attività oggetto di appalto, devono essere a disposizione dell'Aggiudicataria per fornire tutte le informazioni in merito alle varie problematiche di sicurezza ed igiene del lavoro che si rendessero necessarie nel corso dell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, eventualmente non contenute nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi.

Da un esame delle strutture nel loro insieme, degli impianti tecnologici installati, delle attrezzature di lavoro utilizzate, delle attività svolte, dell'organizzazione del lavoro adottata e tenendo conto della tipologia di lavoro svolto nell'arco della settimana lavorativa, si sono individuate le fonti di pericolo presenti, ed in particolare quelle cui possono essere esposti i lavoratori esterni, con le relative misure di prevenzione da adottare. Sono stati evidenziati i rischi di interferenza, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività dell'Appaltatore, derivanti da possibili sovrapposizioni di più attività svolte da operatori diversi o anche immessi nei locali di lavoro dall'Appaltatore stesso, con le misure di prevenzione da adottare.

Durante la vigenza del contratto, il presente documento potrà essere integrato tenendo conto di eventuali proposte dell'appaltatore per migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza e sulla scorta di quanto riportato nel proprio documento di valutazione dei rischi.

POSSIBILI RISCHI INTERFERENZIALI

Si riporta di seguito l'analisi dei rischi da possibili interferenze indirette.

Interferenza riscontrata	cause/effetti	Misure di prevenzione	Provvedimento da adottare
da stoccaggio materiali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posizionamento non stabile e non delimitato in zone segnalate 	Il personale dell'A.R. non deve transitare nell'area di stoccaggio dei materiali e/o fornitura. Concordare con l'aggiudicatario modalità e tempi di accesso. Anche l'aggiudicatario vigila sul rispetto delle buone regole descritte a carico della ditta.	Le modalità di stoccaggio delle forniture devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni esterne. Verificare la superficie di appoggio prima di iniziare lo stoccaggio è buona pratica.
da posizionamento di macchinari e/o attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posizionamento non stabile 	Il personale dell'A.R. non deve transitare nell'area destinata alle lavorazioni. Concordare con l'aggiudicatario modalità e tempi di accesso. Anche l'aggiudicatario vigila sul rispetto delle buone regole descritte a carico della ditta.	Apposizione di cartelli monitori e/o emanazione di apposito ordine di servizio per vietare il transit/ accesso alla zona pericolosa
da rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uso improprio impianti elettrici, sovraccarichi e di corto circuiti ▪ Elettrocuzioni ▪ Incendio ▪ Black out 	Gli impianti dell'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (A.R.) sono conformi a specifiche norme, verificati e gestiti da personale qualificato.	Si raccomanda l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza con manutenzione periodica ed il corretto uso degli impianti elettrici messi a disposizione dall'A.R. secondo le disposizioni sottoriportate




	<p>Regole di utilizzo degli impianti elettrici A.R.</p> <p>L'alimentazione elettrica dell'apparecchio dovrà avvenire mediante cavo di alimentazione flessibile multipolare. L'apparecchio dovrà, inoltre, essere dotato di interruttore generale e differenziale ubicati sul quadro elettrico.</p> <p>Cavi di alimentazione: prolunghe. Per portare l'alimentazione nei luoghi dove non è presente un quadro elettrico, occorreranno prolunghe la cui sezione deve essere adeguatamente dimensionata in funzione della potenza richiesta. E' vietato approntare artigianalmente le prolunghe: andranno utilizzate, pertanto, solo quelle in commercio realizzate secondo le norme di sicurezza. Il cavo da utilizzare è quello per posa mobile.</p> <p>Cavi di alimentazione: disposizione. I cavi di alimentazione devono essere disposti in maniera tale da non intralciare i posti di lavoro o passaggi, e non diventare oggetto di danneggiamenti:</p> <p>a questo scopo è necessario che venga ridotto al minimo lo sviluppo libero del cavo mediante l'uso di tenditori, tamburi avvolgicavo con prese incorporate o altri strumenti equivalenti; in nessun caso, comunque, è consentito depositare bidoni, attrezzi o carichi in genere allo scopo di tenderne la parte in esubero. In particolare, per quanto possibile, i cavi dovranno essere disposti parallelamente alle vie di transito. Inoltre, i cavi di alimentazione non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio né sottoposti a torsione, né agganciati su spigoli vivi o su materiali caldi o lasciati su pavimenti sporchi di cemento, oli o grassi.</p> <p>Cavi di alimentazione: utilizzazione. Prima di utilizzare un'apparecchiatura elettrica, bisognerà controllare che i cavi di alimentazione della stessa e quelli usati per derivazioni provvisorie non presentino parti logore nell'isolamento. Qualora il cavo apparisse deteriorato, esso non deve essere riparato con nastri isolanti adesivi, ma va subito sostituito con uno di caratteristiche identiche ad opera di personale specializzato. L'uso dei cavi deteriorati è tassativamente vietato.</p> <p>Il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore devono essere protetti adeguatamente e si dovrà sempre evitare di toccarli con le mani bagnate o stando con i piedi sul bagnato.</p> <p>Dopo l'utilizzazione i cavi di alimentazione (dell'apparecchiatura e/o quelli usati per le derivazioni provvisorie) devono essere accuratamente ripuliti e riposti, in quanto gli isolamenti in plastica ed in gomma si deteriorano rapidamente a contatto con oli e grassi.</p> <p>Collegamenti volanti. I collegamenti volanti devono essere evitati, per quanto possibile. Ove indispensabili, i collegamenti a presa e spina dovranno essere realizzati con prese e spine aventi almeno protezione IP 67 e dovranno essere posizionati fuori dai tratti interrati.</p> <p>Cavi di alimentazione: temperature di esposizione. La temperatura sulla superficie esterna della guaina dei cavi non deve superare la temperatura di 50°C per cavi flessibili in posa mobile e di 70 °C per quelli flessibili in posa fissa, né scendere al di sotto dei -25 °C.</p> <p>Pressacavo. Il pressacavo svolge la duplice funzione di protezione contro la penetrazione, all'interno del corpo della spina e della presa (fissa o mobile), di polvere e liquidi e contro la eventuale sconnessione tra i cavi ed i morsetti degli spinotti causata da una tensione eccessiva accidentalmente esercitata sul cavo. Deve, pertanto, essere prestata la massima attenzione allo stato dei pressacavi presenti sia sulle spine che sulle prese.</p> <p>Manutenzione di prese o spine: verifiche e controlli. Gli spinotti delle spine, così come gli alveoli delle prese, vanno tenuti puliti e asciutti: prima di eseguire i controlli e la eventuale manutenzione, provvedere a togliere la tensione all'impianto. Le prese e le spine che avessero subito forti urti, andranno accuratamente controllate, anche se non presentano danni apparenti: tutte quelle che mostreranno segni anche lievi di bruciature o danneggiamenti, dovranno essere sostituite facendo ricorso a personale qualificato.</p> <p>Allaccio apparecchiature elettriche. Non devono mai essere inserite o disinserite macchine o utensili su prese in tensione. In particolare, prima di effettuare un allacciamento, si dovrà accertare che:</p> <p>l'interruttore di avvio della macchina o utensile sia "aperto" (motore elettrico fermo); l'interruttore posto a monte della presa sia "aperto" (assenza di tensione alla presa).</p> <p>Alimentazione elettrica: sospensione temporanea delle lavorazioni. Durante le interruzioni di lavoro deve essere tolta l'alimentazione all'apparecchiatura elettrica.</p> <p>Come collegare e disinnestare una spina. Per disconnettere una spina da una presa di corrente si deve sempre evitare di tendere il cavo; occorre, invece, disconnettere la spina mediante l'impugnatura della spina stessa. Per eseguire una connessione, non si devono mai collegare direttamente i cavi agli spinotti e dovranno usarsi, invece, sempre spine e prese normalizzate.</p> <p>Dispositivi di sicurezza: by-pass. Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non espressamente autorizzati dal superiore preposto, esperto di sicurezza elettrica.</p> <p>Apparecchiature elettriche: verifiche prima dell'uso. Prima di mettere in funzione qualsiasi macchina o apparecchiatura elettrica, devono essere controllate tutte le parti elettriche visibili, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il punto dove il cavo di alimentazione si collega alla macchina (in quanto in questa zona il conduttore è soggetto ad usura e a sollecitazioni meccaniche con possibilità di rottura dell'isolamento); - la perfetta connessione della macchina ai conduttori di protezione ed il collegamento di questo all'impianto di terra. <p>Impianto elettrico: chiusura giornaliera dell'impianto. Al termine della giornata di lavoro occorre disinserire tutti gli interruttori e chiudere i quadri elettrici a chiave.</p> <p>Apparecchiature elettriche: targhetta. Tutte le apparecchiature elettriche (fisse, mobili, portatili o trasportabili) devono essere corredate di targhetta su cui, tra l'altro, devono essere riportate la tensione, l'intensità ed il tipo di alimentazione prevista dal costruttore, i marchi di conformità e tutte le altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.</p>		
da rischio meccanico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ uso di macchine con relative parti in movimento inadeguate 	<p>Utilizzo di macchine rispondenti alle norme di sicurezza, marcatura CE e dotate di protezioni fisse o amovibili di sicurezza;</p> <p>costante manutenzione periodica e formazione degli operatori all'utilizzo.</p>	<p>Si raccomanda l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica .</p> <p>Non rimuovere le protezioni previste dal costruttore; utilizzare le attrezzature secondo le modalità previste dal manuale di uso e manutenzione</p>



da caduta di persone dall'alto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilizzo di scale inadeguate o mezzi impropri ▪ Concomitanza di personale ditta e personale A.R. 	Per garantire protezioni (es. parapetto "normale" da 100 cm) e passaggi sicuri e segnalati vengono effettuate verifiche e manutenzioni periodiche gestite da personale qualificato.	Organizzare le lavorazioni che espongono l'operatore al rischio di caduta dall'alto (H superiore ai 2 metri) con idonei sistemi (trabattelli, scale, ponteggi, piattaforme) Organizzazione del lavoro evitando concomitanze di personale dell'A.R. e transennare le aree sottostanti
da caduta di oggetti dall'alto o trasportati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ caduta di oggetti trasportati su carrelli, ecc.) ▪ infortuni ▪ movimentazione manuale dei carichi 	Il personale dell'A.R. non deve trovarsi nell'area sottostante i lavori in altezza. Concordare con la coordinatrice modalità e tempi di intervento. Anche l'entità coordinatrice, vigila sul rispetto delle buone regole descritte a carico della ditta.	Si raccomanda il corretto posizionamento delle merci, l'utilizzo di idonei contenitori e carrelli per il trasporto di attrezzi e materiali. Per la movimentazione manuale dei carichi attenersi alle regole sottoriportate
<p>Movimentazione manuale dei carichi: informazione. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:</p> <p>a) il peso di un carico;</p> <p>b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;</p> <p>c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta.</p> <p>Movimentazione manuale dei carichi: obblighi del datore di lavoro. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.</p> <p>Movimentazione manuale dei carichi: organizzazione del lavoro. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sana e sicura.</p> <p>Movimentazione manuale dei carichi: rischi dorso-lombari. La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il carico è troppo pesante (kg 30); - è ingombrante o difficile da afferrare; - è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; - è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; - può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. <p>Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è eccessivo; - può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; - può comportare un movimento brusco del carico; - è compiuto con il corpo in posizione instabile. 			
da caduta per ostacoli e/o pavimenti resiscivolosi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sversamento accidentale di liquidi e/o oli lubrificanti ▪ Presenza di acqua sui pavimenti ▪ ostacoli sui percorsi 	pavimenti antiscivolo segnaletica direzionale e di sicurezza controllo accessi a zona di lavoro	Eliminare gli ostacoli, ridurre al minimo la presenza di cavi di alimentazione ed attrezzature nelle zone di passaggio; usare calzature antiscivolo; apporre segnaletica mobile L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. Eventuali sostanze oleose che possono causare scivolamenti o cadute dovranno essere immediatamente raccolte e/o assorbite



da rischio chimico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ in caso di sversamenti accidentali 	Per le attività in appalto, non sono previste sostanze chimiche pericolose.	<p>Qualora si rendesse necessario impiegare sostanze chimiche pericolose l'impiego dovrà essere preventivamente autorizzato dal referente dell'appalto dall'A.R.</p> <p>Le sostanze impiegate dovranno essere corredate dalle schede di sicurezza e ogni prodotto utilizzato secondo le indicazioni del produttore. Attuare le procedure d'emergenza.</p> <p>Gli sversamenti di prodotti chimici (carburante, olii, sostanze) devono essere immediatamente rimossi mediante prodotti assorbenti e/o sistemi detergenti. Ove necessario perimetrare la zona di sversamento</p>
da inquinamento elettromagnetico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ in caso di superamento della soglia di non pericolosità 	Attività di monitoraggio e controllo	<p>Qualora dovesse risultare un superamento della soglia di pericolosità indicata dalle normative in vigore, la ditta appaltante dovrà darne immediata comunicazione al committente, dando conveniente risalto al fatto che si è registrato un superamento delle soglie di sicurezza in relazione all'inquinamento elettromagnetico del sito cui si riferiscono le misurazioni.</p>
da impiego di sostanze infiammabili	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di sversamenti accidentali • contatto con superfici a temperatura elevata 	<p>Evitare:</p> <p>Utilizzo di liquidi infiammabili</p> <p>Presenza di attrezzature che possono produrre scintille e/o utilizzo di fiamme libere</p>	<p>Gli sversamenti di sostanze infiammabili devono essere immediatamente rimossi mediante prodotti assorbenti e/o sistemi detergenti. Ove necessario perimetrare la zona di sversamento</p> <p>Deve essere evitato l'uso concomitante di prodotti infiammabili e di fiamme libere o di apparecchi in grado di produrre scintille. Se necessario, attuare le procedure d'emergenza.</p>
Da impiego di tubazioni o recipienti di fluidi pericolosi, in pressione o ad alta temperatura	Per contatto o in caso di guasti o malfunzionamenti	Nelle aree di cucina è presente una rete di distribuzione del gas combustibile di rete, l'impianto è stato realizzato da una ditta specializzata e vengono mantenuti in buone condizioni con controlli periodici	Chiudere la valvola di intercettazione del gas di rete al termine delle attività di preparazione dei cibi
Da impiego di sostanze infiammabili e attrezzature di cottura	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di sversamenti accidentali • contatto con superfici a temperatura elevata 	<p>Utilizzo di fluidi (acqua, olii) ad alta temperatura</p> <p>Presenza di attrezzature (cucina a fuochi ; forno) di cottura a fiamma o elettriche</p>	<p>Attuare le procedure d'emergenza.</p> <p>Gli sversamenti di prodotti ad alta temperatura (olii, acqua bollente) devono essere immediatamente rimossi mediante prodotti assorbenti e/o sistemi detergenti. Ove necessario perimetrare la zona di sversamento</p> <p>Risulta vostro rischio specifico lavorare con fornelli e pietanze calde a temperatura elevata.</p> <p>Supervisionare che nessuna persona, non a conoscenza di questo rischio, possa venire a contatto con pietanze o fornelli.</p>
da utilizzo di attrezzature o strumenti taglienti	Utilizzo lame di macchinari o strumenti taglienti	Utilizzo secondo le norme di sicurezza Evitare di lasciare strumenti incustoditi	Non lasciare mai parti sporgenti che potrebbero causare ferite, lacerazioni o contusioni a persone che transitano nella zona
da rischi strutturali	altezze, numero di porte e uscite di emergenza, luci di emergenza inadeguate	Le strutture dell'A.R. sono realizzate e mantenute in conformità alle specifiche norme di riferimento.	Ad operazioni ultimate la zona interessata dovrà essere lasciata sgombra e libera da materiali di risulta (smaltiti a carico dell'aggiudicatario secondo la normativa di legge), o da ostacoli pericolosi sui percorsi di esodo.

 <p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA D.U.V.R.I. (D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA</p> <p>VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD</p>	Ed. 01 - Rev. 00
		4 novembre 2009


da rumore	Uso di attrezzature rumorose	Non sono presenti lavorazioni o attrezzature con livelli di rumorosità superiori a 80 dbA	Utilizzo di attrezzature a bassa emissione sonora marcate CE, confinamento delle aree (es. chiusura porte, pannelli insonorizzanti.)
da rischio incendio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esodo forzato ▪ Inalazione gas tossici ▪ Ustioni ▪ Utilizzo di fiamme libere 	Presenza di mezzi di estinzione di primo intervento (estintori, manichette, coperte antifiamma). Addestramento antincendio del personale dell'A.R. Procedure di emergenza	Divieto di fumo e utilizzo fiamme libere. Ad operazioni ultimate la zona interessata dovrà essere lasciata sgombra e libera da materiali di risulta combustibili. In caso di emergenza attuare le procedure di emergenza previste dal PEE (Piano Emergenza Evacuazione) aziendale. Nel caso di utilizzo di saldatrici o attrezzature che provocano scintille, occorre garantirne l'utilizzo nel rispetto delle norme di sicurezza
da incidenti e/o investimenti di persone e mezzi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ utilizzo dei mezzi di trasporto (carrelli, transpallet) 	Utilizzo di idonei mezzi rispondenti alle vigenti normative, sottoposti a regolare manutenzione come previsto dal costruttore nel manuale d'uso e manutenzione, utilizzato da personale adeguatamente istruito e formato	Rispetto di bassissima velocità di movimento, attivazione di segnalazione sonora e luminosa di presenza e transito.
da presenza in concomitanza di persone	visitatori, personale ditta, personale di altre ditte e personale A.R.	Organizzazione del lavoro evitando concomitanze di personale Protezione postazioni di lavoro	I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali imballati in dipendenza dell'attività. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate. Attuare procedure specifiche di coordinamento rischi per evitare i rischi interferenti (informazione reciproca e costante sulle attività concomitanti/interferenti e sui rischi, riunioni di coordinamento rischi, verifiche congiunte sulla base del presente DUVRI). Impiegare personale idoneamente informato ed istruito, vigilando sul rispetto delle procedure concordate.

ULTERIORI POSSIBILI INTERFERENZE

Devono essere evitate/i/o:

- le lavorazioni o attività che siano causa del rischio vibrazioni meccaniche che possono interessare lavoratori impegnati in altre attività;
- le lavorazioni o attività che siano causa del rischio di proiezione di corpi/schegge che possono interessare lavoratori impegnati in altre attività;
- le movimentazioni di materiali in zone anguste, già occupate da altri lavoratori impegnati in altre mansioni;
- il transito a piedi su pavimenti accidentalmente bagnati al fine di evitare il rischio di scivolamento;
- lo spargimento di liquidi che possano causare il rischio di scivolamento sui pavimenti;
- l'utilizzo improprio di arredi di proprietà dell'Amministrazione contraente quali ad esempio salire su sedie/tavoli per effettuare lavori in altezza, arrampicarsi su scaffali, arrampicarsi su ripiani degli armadi, ecc.
- la rimozione di carter di protezione di organi in movimento con il conseguente rischio di cesoiamento/convogliamento/trascinamento.

Eventuali rischi ulteriori, individuati e segnalati a cura del Responsabile del sito in cui si svolgeranno le attività oggetto di appalto, saranno evidenziati nel Documento di valutazione dei rischi specifico.

A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori	Collaborazione: 	Pagina 19 di 24
Il Responsabile: Arch. Bruno Basile		




Prescrizioni generali di coordinamento per la riduzione dei rischi di interferenza

L'impresa che interviene nelle strutture della Committente deve preventivamente prendere visione della planimetria o della struttura del sito con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni elettriche, comunicando eventuali modifiche di configurazioni temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

L'impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà, inoltre, essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze, nominati ai sensi degli art. 26 comma 1 lett. b D. Lgs. 81/08 nell'ambito delle sedi dove si interviene.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve essere informato circa il recapito del referente dell'impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza delle lavorazioni.

Descrizione	Misure di prevenzione	Provvedimento adottato
Lavori eseguiti all'interno	Ogni attività interna all'edificio dovrà svolgersi a seguito di accordo di coordinamento tra l'impresa aggiudicatrice e i responsabili della sicurezza e datore di lavoro dell'azienda committente	In caso di interferenze, i lavori saranno eseguiti in orari diversi.
Esecuzione dei lavori durante l'orario di lavoro	Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività appaltate, in particolare se comportino limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione e dovranno essere fornite informazioni (anche per accertare l'eventuale presenza di persone con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate. L'impresa aggiudicataria, preventivamente informata dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che saranno fornite.	L'impresa deve Preventivamente informare il proprio personale che dovrà attenersi alle indicazioni specifiche che saranno fornite dopo visione del DVR specifico della ditta appaltatrice
Interventi sugli impianti elettrici	Ogni intervento sull'impiantistica degli edifici deve essere comunicato ai competenti uffici. Per gli interventi sugli impianti di condizionamento che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità. Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche	Tutte le interruzioni saranno tempestivamente segnalate al personale regionale

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA D.U.V.R.I. (D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	<i>Ed. 01 - Rev. 00</i>
	VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD	<i>4 novembre 2009</i>

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI APPALTO

ELENCO DEI SITI E DEGLI APPARATI (MACCHINE/IMPIANTI) INTERESSATI

L'elenco dettagliato delle strutture in cui devono essere eseguiti gli interventi di cui all'appalto, e la relativa dislocazione, è riportato negli allegati (capitolato speciale, disciplinare di gara, ecc.) di ogni singolo appalto che fanno parte integrante del DUVRI.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun lavoro completamente compiuto secondo le condizioni di cui al Capitolato e con le caratteristiche tecniche, qualitative definite nel contratto e nell'allegata descrizione dei lavori da eseguire.

L'esecuzione dei lavori/prestazioni deve sempre essere effettuata secondo la regola dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; l'appaltatore dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai luoghi ed alle strutture in cui sono previsti i lavori di cui al presente appalto.

In particolare quando l'oggetto dei lavori è relativo:

- a) all'esterno dei fabbricati, l'Impresa dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni ai passanti e a terzi per effetto dell'esecuzione dei lavori;
- b) all'interno dei locali, l'Impresa dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili.

La descrizione dettagliata delle opere e degli interventi oggetto di appalto e le rispettive scadenze temporali con le quali gli stessi devono essere effettuati, normalmente contenuti nel capitolato del singolo appalto, dovranno essere allegati al presente documento al fine di costituire il DUVRI dell'appalto stesso.

Misure di coordinamento generali

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di espletamento della riunione di cooperazione e coordinamento e di presa visione e firma dell'apposito verbale.


Si stabilisce, inoltre, che il responsabile della sede di lavoro o chi per lui e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori potranno interrompere le lavorazioni, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, qualora ritenessero che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.


Le operazioni potranno riavere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.

Misure di riconoscimento del personale addetto alle lavorazioni

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto (o subappalto), il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento ai sensi:

- dell'art 6 della Legge 123/07,

A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori	Collaborazione: 	Pagina 21 di 24
Il Responsabile: Arch. Bruno Basile		

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA D.U.V.R.I. (D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	Ed. 01 - Rev. 00
	VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD	4 novembre 2009

- degli artt. 18-20-21-26 del D. Lgs. 81/08.

Fasi lavorative

Le fasi lavorative oggetto del contratto sono descritte nel disciplinare di gara e/o nel capitolato speciale che costituiscono parte del DUVRI dell'appalto.

Nel piano operativo a cura della ditta aggiudicataria, per ogni fase di lavoro, dovrà essere redatta apposita documentazione da allegare al DUVRI, attestante i nomi dei tecnici addetti e la loro qualifica.

PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE SINGOLE FASI

Durante tutte le operazioni di assistenza e manutenzione oggetto del contratto che verranno svolte presso le strutture regionali, è opportuno che i dipendenti presenti per motivi di servizio si mantengano a distanza adeguata dalla zona in cui vengono effettuate le operazioni di manutenzione. Al fine di garantire il rispetto di questa norma generale di sicurezza potrebbe essere utile che il responsabile della struttura interessata (dell'Amministrazione regionale) emanasse, quando necessario, un apposito ordine di servizio.

L'area di intervento deve essere segnalata e, se reso necessario dal tipo di operazioni da svolgere, circoscritta rispetto alle zone limitrofe.

Eventuali lavorazioni che, per le loro caratteristiche tecniche di esecuzione possono rappresentare un rischio per le persone che dovessero transitare nelle zone limitrofe (es.: lavorazioni che possono causare scintille o proiezione di materiali) dovranno essere svolte previa esposizione di un cartello monitor che prescriva di mantenersi a debita distanza dalla zona dei lavori in corso.

Sarà cura dell'Amministrazione appaltante fornire, su richiesta e indicazione dell'appaltatore, i necessari cartelli di avvertimento.

Non si devono realizzare immagazzinamenti non autorizzati di materiali e attrezzature della ditta aggiudicataria del servizio. In caso di necessità potrà essere concordata con il responsabile della struttura l'individuazione di spazi idonei, adeguatamente delimitati e segnalati.

Per l'esecuzione di eventuali lavori temporanei in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile) la ditta aggiudicataria dovrà garantire che le attrezzature siano installate in conformità a quanto contenuto nel libretto d'istruzione del fabbricante e transennare perimetralmente le aree sottostanti le zone di lavoro in modo da evitare la presenza, anche casuale, di persone non addette ai lavori. Il personale dovrà essere formato all'uso dei mezzi e dovrà avere a disposizione e utilizzare idonea dotazione antinfortunistica a seconda del tipo di attrezzatura (trabattello, ponteggio, piattaforma elevatrice).


L'aggiudicataria dovrà inoltre allestire apposita segnaletica di sicurezza conforme alle disposizioni di legge e adottare gli accorgimenti necessari ad evitare cadute dall'alto di materiali (montare tavola fermapièdi o altro).


Non è ammesso l'uso di ponteggi mobili posizionati da terzi per altri scopi.

Per l'alimentazione delle proprie apparecchiature elettriche la ditta dovrà utilizzare solo le prese elettriche messe a disposizione dal responsabile del sito e/o dal referente dell'appalto.

PERMESSO DI LAVORO

I singoli intereventi devono essere effettuati nel rispetto della procedura esposta nel contratto e nel presente documento per il tramite di un permesso di lavoro.


A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori	Collaborazione: 	Pagina 22 di 24
Il Responsabile: Arch. Bruno Basile		

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA D.U.V.R.I. (D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	<i>Ed. 01 - Rev. 00</i>
	VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD	<i>4 novembre 2009</i>

Il personale del sito di riferimento informerà il personale della ditta aggiudicataria circa i rischi presenti e le disposizioni di sicurezza in vigore nel sito stesso.

INTEGRAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'aggiornamento/integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi è a carico della Stazione Appaltante. L'Aggiudicataria potrà proporre aggiornamento/integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima della consegna dei lavori a seguito di modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo incidenti sulle modalità di fornitura del servizio e sulle possibili interferenze.

<i>A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori</i>	Collaborazione: 	Pagina 23 di 24
Il Responsabile: Arch. Bruno Basile		



ELENCO ALLEGATI AL DUVRI

ALLEGATO	DESCRIZIONE	Ed.	Rev.	Data
A	D LGS 81/08: APPALTI DI FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI E ALTRE NORME CORRELATE	01	00	04/11/2009
B	INFORMAZIONI RICHIESTE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA	01	00	04/11/2009
C	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	01	00	04/11/2009
D	MISURE GENERALI DI SICUREZZA PER LE DITTE APPALTATRICI	01	00	04/11/2009
Y	VERBALE DELLA RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO	01	00	04/11/2009
K	DATI APPALTO COMMITTENTE E APPALTATORE	01	00	04/11/2009
W	SCHEMA DUVRI APPALTO	01	00	04/11/2009

Per costituire il Documento Unico di Valutazione Rischi di Interferenza del singolo appalto dovranno essere obbligatoriamente allegati al presente documento, debitamente sottoscritti:

1. Il capitolato speciale di gara
2. L'elenco dei siti, impianti, macchinari interessati dall'appalto
3. L'elaborato riportante i costi di sicurezza
4. L'elaborato riportante i costi di interferenza
5. Le informazioni fornite dalla ditta aggiudicataria secondo lo schema di cui all'allegato B
6. I dati di bando e di aggiudicazione dell'appalto secondo lo schema dell'allegato K
7. I verbali di riunione di cooperazione e di coordinamento di cui all'allegato Y
8. I DUVRI integrativi relativi a rischi specifici di interferenza non contemplati nel presente documento (cfr. allegato W)



Il presente documento ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, ha lo scopo di valutare le interferenze, e non i rischi legati alle singole attività o lavorazioni, che si possono verificare nell'affidamento di lavorazioni ad aziende appaltatrici e/o lavoratori autonomi.

In esso vengono definite le misure da adottare per eliminare o, laddove non sia possibile, ridurre al minimo tali interferenze, ed i relativi costi per la sicurezza, da inserire nel contratto di appalto. Sono presenti, infatti, per ogni interferenza temporale prevista, delle schede nelle quali vengono individuate le attività interferenti, le aziende appaltatrici e/o i lavoratori autonomi che eseguono le attività interferenti, la data di inizio e fine della interferenza e la relativa durata, la compatibilità delle attività interferenti e le misure tecnico-organizzative da adottare al fine di eliminare o dove non possibile ridurre al minimo i rischi correlati alle interferenze.

Prima dell'affidamento di lavori in appalto, il datore di lavoro committente ha l'onere ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) di verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato l'idoneità tecnico-professionale delle aziende appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera.

Alle aziende appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, inoltre, verranno richieste informazioni relative alla attività specifica, finalizzate alla elaborazione del presente documento ed alla promozione della cooperazione e coordinamento. In particolare rappresentano informazioni utili alla elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischio da interferenze ed alla attività di cooperazione e coordinamento a cui hanno l'obbligo di partecipare anche i datori di lavoro delle aziende appaltatrici ed i lavoratori autonomi:

- l'organigramma della sicurezza (datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti per la sicurezza, medico competente)
- l'elenco dei lavoratori impiegati nelle attività previste in appalto (nominativo, mansione e qualsiasi altra informazione possa essere utile per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i soggetti impiegati)
- l'elenco delle macchine, attrezzature ed impianti da utilizzare
- l'elenco delle sostanze, prodotti e preparati da utilizzare
- la descrizione dei rischi specifici relativi alla attività (rumore, vibrazioni, possibile propagazione negli ambienti di lavoro di prodotti chimici, etc.)
- elenco degli addetti alla gestione delle emergenze, all'antincendio ed al primo soccorso.

Le aziende appaltatrici ed i lavoratori autonomi, verranno adeguatamente coordinate ed informate dal Datore di lavoro Committente, attraverso riunioni di coordinamento, prima e durante



l'esecuzione delle opere. Durante tali riunioni, alle quali presiederanno il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'azienda committente, i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende appaltatrici, i lavoratori autonomi, verranno discussi il presente documento unico di valutazione del rischio, le procedure organizzative e le misure da adottare per eliminare i rischi conseguenti alle interferenze, nonché i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le aziende ed i lavori autonomi sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività previste in appalto (art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 81 09/04/2008).

Durante l'esecuzione delle attività, le aziende appaltatrici ed i lavori autonomi avranno l'obbligo di attuare le misure di sicurezza previste e di informare, preventivamente ed in tempi utili per consentire l'adozione delle necessarie misure di cooperazione e coordinamento, il datore di lavoro committente, qualora sopraggiungessero esigenze di qualsiasi natura tali da rendere necessarie modifiche al presente documento ed alle misure di cooperazione e coordinamento già in atto. Non dovranno, per nessun motivo, essere eseguite attività, da parte di aziende appaltatrici e lavoratori autonomi, non segnalate ed autorizzate dal datore di lavoro committente, o per le quali il datore di lavoro non dispone di tutte le informazioni utili alla cooperazione e coordinamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, che sancisce il principio della cooperazione e del coordinamento per le aziende committenti e per le aziende ed i lavoratori autonomi appaltatori.

Le aziende appaltatrici dovranno porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito alle misure e procedure di prevenzione e protezione discusse durante le riunioni di coordinamento e presenti nei documenti di sicurezza.

Sussistono comunque dei casi in cui il DUVRI non deve essere elaborato e questi sono specificati dall'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008:

“ Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.”



In merito ai servizi di fornitura, la determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture prevede che si possa escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI, e la conseguente stima dei costi della sicurezza, nel seguente caso:

“la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (...omissis...)”.

Nel caso quindi sia prevista anche l'installazione di una apparecchiatura/attrezzature oltre che la messa in funzione della stessa, e quindi sussistere attività che possono generare interferenze con i lavoratori della Stazione Appaltante e/o altre ditte appaltatrici/lavoratori autonomi e/o altri utenti eventualmente presenti, occorre valutare se è necessario elaborare il DUVRI.

DEFINIZIONI RICORRENTI

Si adottano, nel presente documento, le seguenti definizioni, secondo [l'art. 2 D. Lgs. 81/08](#):

Lavoratore: *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e li partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.*

Azienda: *il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.*



Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 D. Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 del decreto suddetto, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D. Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.



Addetto ai servizio di prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei professionali di cui all'articolo 32 D. lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione.

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

Il D. Lgs. 81/08 all'art. 222 definisce:

- agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
- agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente
- agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente



- *agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti precedenti, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.*

Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono introdurre nell'organismo sono:

- **Inalazione:** *le conseguenze più o meno gravi dipendono dalla dimensione delle particelle inalate e si possono limitare ad infezioni delle vie respiratorie superiori (particelle di dimensioni superiori a 10 micron) oppure raggiungere i polmoni (particelle di dimensioni inferiori a 10 micron). Le particelle con dimensioni inferiori a 0,5 micron non sono trattenute dal sistema respiratorio.*
- **Penetrazione attraverso la cute o le mucose:** *si possono avere fenomeni di irritazione, dermatiti, ustioni chimiche e contaminazioni. Il contatto interessa la parte del corpo esposta all'agente chimico, ma nel caso di sostanze facilmente assorbite, si possono diffondere nell'organismo umano e dare fenomeni di intossicazione.*
- **Ingestione:** *può avvenire attraverso l'esposizione ad aria inquinata da polveri o fumi, oppure per contaminazione delle mani e del viso o dei cibi e delle bevande. In questo caso si può avere intossicazione con danni anche gravi.*

Gli agenti chimici sono suddivisi nelle seguenti classi in funzione della loro potenzialità:

- **Esplosivi (E):** *possono detonare in presenza di una fiamma o in conseguenza di urti o sfregamenti*
- **Comburenti (C):** *possono provocare l'accensione di materiali combustibili o, se in miscela con questi, possono addirittura esplodere*
- **Altamente infiammabili (F+):** *hanno un punto di infiammabilità molto basso ed un punto di ebollizione basso*
- **Facilmente infiammabili (F):** *possono infiammarsi a contatto con l'aria ed a temperatura ambiente, oppure possono infiammarsi in seguito ad un breve contatto con una sorgente e continuare a bruciare anche dopo allontanamento della sorgente*
- **Inflammabili:** *hanno un basso punto di infiammabilità*
- **Molto tossici (T+):** *in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di .piccolissime quantità possono essere mortali o provocare lesioni acute o croniche*
- **Tossici (T):** *in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di piccole quantità possono essere mortali o provocare lesioni acute o croniche*



- **Nocivi (Xn):** tono tali le sostanze con DL50 superiore a quello previsto per poterle classificare come molto tossiche o tossiche
- **Corrosivi (C):** possono esercitare azione distruttiva a contatto con tessuti vivi
- **Irritanti (Xi):** il loro contatto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria
- **Cancerogeni:** possono provocare il cancro per inalazione, ingestione o contatto con la pelle
- **Teratogeni:** possono provocare malformazioni all'embrione
- **Mutageni:** possono modificare la mappa genetica cellulare.

In caso di utilizzo, manipolazione e/o stoccaggio di agenti chimici, ricordarsi che:

Ogni recipiente contenente un prodotto pericoloso deve essere etichettato da chi l'ha riempito. Il fornitore deve predisporre una scheda con i dati sulla sicurezza e deve trasmetterla all'utilizzatore. Una priorità assoluta è rappresentata dal censimento dei prodotti pericolosi per limitarne l'impiego e cercare prodotti sostitutivi meno pericolosi, soprattutto per quelli cancerogeni. Far conoscere la composizione dei prodotti o delle preparazioni pericolose (etichettatura chiara, informazione verbale o scritta, se necessario).

Informare sistematicamente in anticipo ogni lavoratore sui rischi che presentano per la sua salute o la sua sicurezza, prima di utilizzarli e sulle modalità operative oltre che sulle condizioni e le precauzioni per l'uso.

Limitare il numero dei lavoratori esposti all'azione dei prodotti pericolosi, controllare e rispettare i livelli di esposizione regolamentari, tener conto dei valori raccomandati (i valori limite di esposizione e i valori medi sono stati definiti per un grande numero di sostanze). Sviluppare i mezzi di protezione collettiva (captazione alla fonte, aerazione, purificazione dei locali, mezzi di rilevamento, ecc.) o quando ciò non sia possibile, utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Predisporre una nota informativa con le avvertenze per ogni posto di lavoro che espone i lavoratori a prodotti pericolosi, per informarli sui rischi e le precauzioni da prendere.



[D Lgs 81/2008 integrato dal D. Lgs 106/09](#)

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

(Arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro)

Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.000 a 40.000 euro)

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Articolo 24 - Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

(Arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro - dirigente)

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

 <p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA D.U.V.R.I. (D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)</p>	<p>ALLEGATO A</p> <p>D LGS 81/08: APPALTI DI FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI E ALTRE NORME CORRELATE</p>	<p>Ed. 01 - Rev. 01</p> <hr/> <p>4 novembre 2009</p>	<p style="font-size: 48px; color: blue;">A</p>
---	--	--	--

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;


b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente). Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto; (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le

<p>A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori</p> <p>Il Responsabile: Arch. Bruno Basile</p>	<p>Collaborazione: </p>	<p>Pagina: 9</p>
--	--	------------------

 <p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA D.U.V.R.I. (D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)</p>	<p>ALLEGATO A</p> <p>D LGS 81/08: APPALTI DI FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI E ALTRE NORME CORRELATE</p>	<p>Ed. 01 - Rev. 01</p> <hr/> <p>4 novembre 2009</p>	<p style="font-size: 48px; color: blue;">A</p>
---	--	--	--

disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". I costi di cui primo periodo non sono soggetto a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.

*8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per il datore di lavoro e il dirigente)*



OBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO , DIRIGENTI, PREPOSTI E DEI LAVORATORI

Ai sensi dei disposti dell'artt. 18 e 19 del D Lgs 81/08, i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività lavorative, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro)

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro)

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200)

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;



(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro)

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno)

(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni)

[L'applicazione della sanzione di cui ... (sopra)..., esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124]

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro)



aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro)

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4;

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;



(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini

della protezione collettiva ed individuale;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA D.U.V.R.I. (D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)	ALLEGATO A D LGS 81/08: APPALTI DI FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI E ALTRE NORME CORRELATE	Ed. 01 - Rev. 01 4 novembre 2009	A
--	--	---	--

vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;


(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo)

A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori	Collaborazione: 	Pagina: 15
Il Responsabile: Arch. Bruno Basile		



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
D.U.V.R.I.
(D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)

ALLEGATO B

INFORMAZIONI RICHIESTE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA

Ed. 01 - Rev. 00

4 novembre 2009

B

Il datore di lavoro dell'impresa dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, riportata in fac simile qui di seguito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali.

Dati generali

Ragione Sociale _____
Sede Legale _____
Via/Piazza _____ n. _____
Comune _____ Provincia _____ CAP _____
Tel. _____ Fax _____
E-mail _____
PARTITA I.V.A. n. _____
CODICE FISCALE _____
Iscrizione C.C.I.A.A. _____
Posizione INPS _____ sede di _____
Posizione INAIL _____
Datore di lavoro _____
RSPP _____
Medico Competente _____
RLS o dichiarazione di adesione all'Organismo Territoriale Specifico _____

Responsabile _____
Numero dei lavoratori che svolgeranno l'attività presso i locali del Committente _____

Dati lavoratori Ditta

Nominativi lavoratori che svolgeranno l'attività presso i locali del Committente

COGNOME	NOME	MANSIONE SVOLTA

Il personale della Ditta è stato idoneamente informato e formato sui rischi specifici della propria attività lavorativa (ai sensi del capo III sez IV artt 36 – 37 del D.Lgs 81/08)

si no

- il personale che svolge l'attività presso gli ambienti del Committente, in regime di appalto e subappalto è riconducibile mediante apposita tessera di riconoscimento (ai sensi del capo III sez I art 26 comma 8 del D.Lgs 81/08) corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

si no

Descrizione dell'attività svolta presso la committenza e modalità lavorative della Ditta

A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori	Collaborazione:	Pagina: 1
Il Responsabile: Arch. Bruno Basile		



(Compresa una breve descrizione del numero e tipologia di attrezzature che verranno utilizzate)

Attrezzature di lavoro impiegate dalla Ditta

Elenco dei mezzi e delle attrezzature che verranno impiegati/e nello svolgimento dei lavori specificando e distinguendo quelli di proprietà e non di proprietà;

Modello	Marca	N°serie	Data ultima calibrazione /verifica	di proprietà Ditta
				si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
				si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

Allegare la documentazione specifica o autodichiarazione, attestante la conformità alle disposizioni ai sensi della normativa vigente, di macchine, attrezzature o dichiarazione .

Rischi specifici legati allo svolgimento dell'attività della Ditta presso i locali del Committente.

Rischio specifico	IR *	Note

IR = Indice di rischio – Legenda Alto = A, Medio = M, Basso = B

Ulteriori misure che si ritengono necessarie per eliminare le interferenze

DPI in dotazione ai lavoratori nello svolgimento dell'attività della Ditta

DPI / caratteristiche	Lavorazioni / Fasi di impiego


i DPI forniti ai lavoratori sono conformi alle vigenti disposizioni legislative, così come previsto dal capo II art. 74, 75, 76, 77, 78, 79 del D.Lgs 81/08 - si no

Altre informazioni che la Ditta ritiene opportuno fornire al committente

Elenco documentazione allegata



**STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
D.U.V.R.I.

(D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)

ALLEGATO C

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ed. 01 - Rev. 00

4 novembre 2009

C

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA

Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 37

Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio.

Art.28

Applicazione della Legge 626 del 1994 - Misure di igiene e sicurezza

1. All'**Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione** è attribuita la competenza dell'individuazione e del coordinamento degli adempimenti in capo all'Amministrazione regionale connessi all'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa l'operatività del relativo servizio di prevenzione e protezione.

2. All'attuazione degli interventi previsti dal decreto legislativo citato nel comma 1, finalizzati alla rimozione del rischio dai luoghi di lavoro, provvedono **gli Assessorati degli affari generali, degli enti locali e dei lavori pubblici**, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; l'**Assessorato del lavoro** provvede ai necessari adempimenti in materia di formazione ed informazione dei lavoratori.

DATORE DI LAVORO	Ing. Antonio Quartu Direttore Generale Assessorato Affari Generali
Indirizzo	Via XXIX Novembre 1847, 23 – 41 09123 - Cagliari
Tel.	070/6066110
Fax	070/6066108
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Ing. Franco Bacci
Indirizzo: c/o 626 Service	Via Dante, 32 09127 - Cagliari
Tel.	070/653047
Fax	070/6404848
MEDICO COMPETENTE	Dott.ssa Marinella Spissu
Indirizzo: c/o Azienda Ospedaliera Brotzu	P.le A. Ricchi, 1 09134 - Cagliari
Tel.	070/539426
Fax	070/530814
ASSESSORATO AFFARI GENERALI – SERVIZIO AFFARI GENERALI	Dott. Sergio Antonello Murgia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
D.U.V.R.I.
(D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)

ALLEGATO C


STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ed. 01 - Rev. 00

4 novembre 2009

C

<i>Indirizzo:</i>	Via XXIX Novembre 1847, 23 09123 - Cagliari
<i>Tel.</i>	070/6066110
<i>Fax</i>	070/6066108
<i>Compiti :</i> Individua e coordina gli adempimenti connessi all'attuazione del D.L.vo 81/2008 e delle norme sulla sicurezza	
ASSESSORATO AFFARI GENERALI – SERVIZIO AFFARI GENERALI – SETTORE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI	Arch. Bruno Basile
<i>Indirizzo:</i>	Via XXIX Novembre 1847, 23 09123 - Cagliari
<i>Tel.</i>	070/6067498
<i>Fax</i>	070/6067805
<i>Compiti</i> Cura l'individuazione e il coordinamento degli adempimenti connessi all'attuazione del D.lgs. 626/94, l'indirizzo e il coordinamento degli interventi di competenza degli Assessorati degli Enti Locali, dei Lavori Pubblici e del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in attuazione D.L.vo 81/2008, delle norme sulla sicurezza e della L.R. 37/1998. Gestisce l'operatività del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. 81/08. Svolge funzioni di supporto all'attività di analisi e valutazione dei rischi e individuazione delle misure di prevenzione. Si occupa del programma degli interventi (comprensivi della quantificazione e dei tempi) da attuare a cura degli Assessorati degli Enti Locali, dei Lavori Pubblici e del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, dell'attività di indirizzo e coordinamento per la gestione dell'emergenza (prevenzione incendi, evacuazione dai luoghi di lavoro, pronto soccorso), dell'esecuzione delle istruttorie preliminari, previ opportuni sopralluoghi di verifica, con riguardo alle problematiche edilizie e di natura impiantistica segnalate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (artt. 36 e 37 D Lgs 81/08) o dai referenti delle sedi di lavoro. Cura il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento della documentazione in riferimento a: 1) documento analisi e valutazione rischi; 2) fascicolo tecnico edifici; 3) piani di emergenza e schede di manutenzione. Effettua il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi per la messa a norma e delle manutenzioni programmate con riguardo alle opere edili ed agli impianti tecnologici. Svolge le funzioni relative a: - attività di aggiornamento costante del supporto informatico relativo a ciascun edificio dell'Amministrazione Regionale; - attività inerenti il convenzionamento dei professionisti esterni;- attività connesse alla gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali e con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; - supporto amministrativo all'attività di sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/08; - attività inerente il funzionamento della rete di comunicazione tra medici competenti, Assessorati, uffici e singoli dipendenti, ed espletamento degli atti amministrativi correlati. Cura la programmazione dell'attività di informazione e formazione da affidare all'Assessorato del Lavoro e verifica dell'attuazione e le Attività di aggiornamento delle banche dati informatizzate.	

A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori	Collaborazione: 	Pagina: 3
Il Responsabile: Arch. Bruno Basile		



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
D.U.V.R.I.
(D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)

ALLEGATO C

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ed. 01 - Rev. 00

4 novembre 2009

C

ASSESSORATO ENTI LOCALI	Dott. Giovanni Antonio Carta
DIREZIONE GENERALE	
<i>Indirizzo:</i>	<i>Viale Trieste, 186 - 09123 - Cagliari</i>
<i>Tel.</i>	<i>070/6064036</i>
<i>Fax</i>	<i>070/6064179</i>

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI	Ing. Edoardo Balzarini
DIREZIONE GENERALE	
<i>Indirizzo:</i>	<i>V.le Trento, 69 - 09123 Cagliari</i>
<i>Tel.</i>	<i>070/6062307</i>
<i>Fax</i>	<i>070/6062438</i>

ASSESSORATO LAVORO	
DIREZIONE GENERALE	
<i>Indirizzo:</i>	<i>Via XXVIII Febbraio, 1 - 09131 Cagliari</i>
<i>Tel.</i>	<i>070/6065704</i>
<i>Fax</i>	<i>070/6065624</i>

ASSESSORATO AFFARI GENERALI	Dott. Giuseppe Manca
DIREZIONE GENERALE PERSONALE	
<i>Indirizzo:</i>	<i>V.le Trieste, 190 - 09123 Cagliari</i>
<i>Tel.</i>	<i>070/6066010</i>
<i>Fax</i>	<i>070/6066047</i>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
D.U.V.R.I.
(D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)

ALLEGATO C

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ed. 01 - Rev. 00

4 novembre 2009

C

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Organizz. sindacale	Nominativo	Provenienza	Indirizzo	Mail
CGIL	Sig. Maurizio Didu	Servizio Rip.le Foreste Cagliari	V.le Monastir, 35 Cagliari tel. 070.2795370-fax. 5371	mdidu@regione.sardegna.it
CGIL	Sig. Mauro Frau	Servizio Rip.le Foreste Cagliari	V.le Trieste, 163 Cagliari tel. 070.6066406-5996	mfrau@regione.sardegna.it
CISL FPS	Dott. Francesco Argiolas	Ass.to Igiene e sanità Int. 5209 fax 5293-5250	V.le Trento, 69 Cagliari tel. 070.6062624-fax.2638	frargiolas@regione.sardegna.it
UIL FPL	Sig. Carmelo Prestileo	Dir.Gen. C.F.V.A. Cagliari	V.le Trieste, 163 Cagliari tel. 070.6066699-2000 fax 070.6066298-5995	cprestileo@regione.sardegna.it
UIL FPL	Sig. Giancarlo Casu	Ass.to Agricoltura	Via Pessagno,1 Cagliari tel. 070.6066444	gicasu@regione.sardegna.it
UIL FPL	Sig. Luigi Sini	Servizio Rip.le Foreste Cagliari - supplente	V.le Trieste, 163 Cagliari tel. 070.6066406-5996	lsini@regione.sardegna.it
S.A.F.	Dott. Vittorio Agus	Dir.Gen. C.F.V.A. Cagliari	V.le Trieste, 163 Cagliari tel. 070.6064041-fax. 4090	viagus@regione.sardegna.it
S.A.F.	Sig. Aldo Cadoni	Servizio Rip.le Foreste Cagliari	V.le Trieste, 163 Cagliari tel. 070.6064041-fax 4090	alcadoni@regione.sardegna.it
S.A.F.	Sig. Marcello Cucca	Servizio Rip.le Foreste Lanusei	Via Gennauara,1 Lanusei tel. 0782.473961	macucca@regione.sardegna.it
Fe.D.R.O	Dott.ssa Giuseppina Ruiu	Direzione del personale. Int. 6157 fax. 6367	V.le Trieste, 163 Cagliari tel. 070.6064081-fax. 4378	gruiu@regione.sardegna.it
Fe.D.R.O	Dott.ssa Rosa Pirani	Direzione del personale Int. 6006 fax 6367	V.le Trieste, 163 Cagliari tel. 070.6064081-fax 4378	rpirani@regione.sardegna.it
Fe.D.R.O	Geom. Giuseppe Secchi	Dir.Gen. Enti Locali Int. 4146	V.le Trieste, 163 Cagliari tel. 070.6064081 fax.4378	gsecchi@regione.sardegna.it
Fe.D.R.O	Geom. Luciano Idili	Ass.to Ambiente, Servizio Prot. civile - Int. 6599	V.le Trieste, 163 Cagliari tel. 070.6064081-fax.4378	lidili@regione.sardegna.it
Fe.D.R.O	Sig. Stefano Guiso	Ass.to Lavoro	V.le Trieste, 163 Cagliari tel. 070 6064081-fax.4378	sguiso@regione.sardegna.it
S.A.DI.R.S	Sig. Pietro Silvestri	Ass.to Turismo	V.le Trieste, 163 Cagliari tel. 070.6066498- fax.4388	psilvestri@regione.sardegna.it
S.A.DI.R.S	Geom. Giorgio Dessolis	Dir. Gen. Pianificazione Urbanistica - Int. 4358	V.le Trieste,163 Cagliari tel. 070.6062369- fax.2281	gdessolis@regione.sardegna.it
SDIRS	Dott. Delfo Poddighe	Servizio Rip.le Foreste Tempio Pausania	V.le Trieste,163 Cagliari tel. 070.6062761-fax.2763	dpoddighe@regione.sardegna.it
SDIRS	Dott. Sebastiano Mavuli	Servizio Rip.le Foreste Sassari	V.le Trieste, 163 Cagliari tel. 070.6062761-fax.2763	smavuli@regione.sardegna.it
FENDRES	Geom. Francesco Serra	Dir.Gen. Pianificazione Urbanistica	Viale Trieste 186 Cagliari tel. 070.6064326-fax.4490	frserra@regione.sardegna.it
FENDRES	Geom. Giovanni Aramu	Presidenza - supplente	Viale Trento 69 Cagliari tel. 070.6062184-fax.2754	garamu@regione.sardegna.it



La ditta appaltatrice si impegna a rispettare le seguenti disposizioni:

1. L'impresa appaltatrice nello svolgimento della propria attività deve attenersi a tutte le norme di legge -generali e speciali- esistenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna e esistente, o che potrà essere successivamente emanata in merito dalla Ditta Committente.
2. Essa, inoltre, è obbligata all'osservanza e all'adozione di tutti provvedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità dei propri lavoratori ed evitare danni di ogni specie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, la ditta committente in merito alla sorveglianza delle attività.
3. Per lo svolgimento dell'attività deve essere impiegato personale competente ed idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei lavori affidati.
4. Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature di proprietà della ditta appaltatrice devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Tali condizioni devono inoltre essere mantenute nel tempo e la ditta appaltatrice rilascerà dichiarazioni di questo ove necessario e/o richiesto.
5. La ditta appaltatrice deve mettere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni e operazioni da effettuare e disporre adeguato addestramento per il corretto uso dei dispositivi stessi da parte del personale. La ditta appaltatrice dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali e abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni e alle caratteristiche degli impianti, costituiscono pericolo per l'incolumità personale.
6. Il personale della ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici.
7. E' facoltà della ditta committente di esaminare tutte le macchine e le attrezzature della ditta appaltatrice e di effettuare ispezioni durante lo svolgimento delle attività, intervenendo qualora non si riscontrano le necessarie garanzie di sicurezza. Tali interventi non limitano la completa responsabilità della ditta appaltatrice in materia di prevenzione infortuni, sia nei confronti dell'autorità competente sia, agli effetti contrattuali, nei confronti della ditta committente.
8. Al momento dell'accesso in azienda di nuovo personale, oltre a quello segnalato dalla ditta appaltatrice, sarà cura della ditta appaltatrice stessa fornire preventivamente copia di tutta la documentazione inerente alla posizione di detto personale.



RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Aggiudicataria sarà ritenuta responsabile di qualsiasi evento provocato, direttamente o indirettamente, nell'espletamento della fornitura affidata che abbiano causato danni a persone o cose nell'ambito dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione contraente.

ASSICURAZIONI INPS E INAIL

Lo svolgimento del lavoro dovrà avvenire con la piena osservanza delle norme previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche in vigore alla data di affidamento del servizio oggetto dell'Appalto.

SUBORDINAZIONE

Durante l'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto l'Aggiudicataria sarà libera da vincoli di struttura e di subordinazione ma si dovrà comunque attenere alle prescrizioni generali e particolari in vigore, con particolare riferimento alle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro ed ambientale.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. u) del D Lgs 81/08 i lavoratori dell'Aggiudicataria devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro (nome dell'azienda/ditta di appartenenza, nome e cognome del datore di lavoro). I lavoratori sono tenuti ad esporre in vista detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo a lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Aggiudicataria rispetto alle misure da intraprendere relativamente ai rischi specifici propri dell'attività, verrà promosso, ricorrendone i presupposti, il coordinamento e la cooperazione tra l'Amministrazione contraente e l'Aggiudicataria.

Nello svolgimento del servizio l'Aggiudicataria deve sempre operare nel rispetto della normativa vigente e preoccuparsi di assicurare, oltre alla propria sicurezza, anche la sicurezza dei lavoratori dipendenti dell'Amministrazione contraente e del pubblico eventualmente presente presso i luoghi di lavoro dell'Amministrazione contraente stessa.

INTERVENTI


Al termine di ogni intervento effettuato presso le Amministrazione contraente al fine di fornire il servizio oggetto dell'appalto, l'Aggiudicataria deve provvedere affinché tutte le zone che sono state interessate dal servizio siano completamente pulite e sgomberate dai

 <p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA D.U.V.R.I. (D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)</p>	<p>ALLEGATO D</p> <p>MISURE GENERALI DI SICUREZZA PER LE DITTE APPALTATRICI</p>	<p>Ed. 01 - Rev. 00</p>	<p style="font-size: 48px; color: blue;">D</p>
		<p>4 novembre 2009</p>	

materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro, o costituire pericolo per le persone; dovranno inoltre essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dell'esecuzione ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

<p><i>A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori</i></p>	<p>Collaborazione: </p>	<p>Pagina: 3</p>
<p>Il Responsabile: Arch. Bruno Basile</p>		

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA D.U.V.R.I. (D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)	ALLEGATO D MISURE GENERALI DI SICUREZZA PER LE DITTE APPALTATRICI	Ed. 01 - Rev. 00	D
		4 novembre 2009	

PERTINENZE ESTERNE/INTERNE DEI SITI NEI QUALI È FORNITO IL SERVIZIO

Le strutture presso le quali sarà fornito il servizio sono ubicate sul territorio della Regione e possono avere sia pertinenze esterne di proprietà che essere prive di pertinenze e comunicare direttamente con la pubblica via.

All'interno delle pertinenze esterne degli edifici che ne sono dotati, l'Aggiudicataria deve fare attenzione al rischio di investimento di persone a seguito del transito di automezzi e di manovre degli stessi e deve procedere con autoveicoli ed automezzi a passo d'uomo.

È fatto divieto all'Aggiudicataria di parcheggiare automezzi ad ostruzione di uscite di emergenza, vie di fuga, percorsi esterni, ecc.

Sarà cura dell'Aggiudicataria vigilare affinché i propri dipendenti evitino pericolosi comportamenti di guida di automezzi o l'uso improprio degli stessi, quali ad esempio l'eccessiva velocità, le mancate precedenza, la guida sotto l'azione di alcool, psicofarmaci, stupefacenti, ecc.

Se le strutture presso le quali sarà fornito il servizio sono dotate di aree di pertinenza esterne, lo scarico ed il carico di materiali dagli/sugli automezzi dell'Aggiudicataria dovrà avvenire in aree preventivamente concordate con l'Amministrazione contraente.

Se gli edifici oggetto del servizio non sono dotati di aree di pertinenza esterne lo scarico ed il carico di materiali dagli/sugli automezzi dell'Aggiudicataria avverrà sulla pubblica via, per cui è a carico dell'Aggiudicataria il rispetto e l'applicazione delle norme previste dal codice della strada, oltre che la massima prudenza al fine di evitare intralcio alla circolazione, cause di possibili incidenti, ostacolo all'accesso dell'edificio dell'Amministrazione contraente, blocco al passaggio di mezzi di soccorso, ecc.

In caso di presenza di cancelli/portoni/sbarre automatiche di accesso alle pertinenze esterne degli edifici l'Aggiudicataria deve attuare cautele nelle fasi di apertura/chiusura evitando rischi di cesoiamento, trascinamento, schiacciamento che gli stessi possono comportare, pur in presenza dei necessari dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa.


Devono essere evitate le attività di mantenimento in moto dei motori degli automezzi con conseguente produzione dei gas di scarico, in particolare laddove ci sia la presenza di persone che possano essere esposte al rischio connesso con il respirare i gas di scarico dei motori.

VIE DI FUGA, USCITE DI EMERGENZA E VIE DI TRANSITO

L'Aggiudicataria che interviene nei siti dell'Amministrazione contraente deve preventivamente prendere visione delle vie di fuga, delle uscite di emergenza, dei dispositivi antincendio (estintori, ecc.), dei presidi di emergenza (impianto di allarme, ecc.) e, laddove redatte, delle planimetrie di emergenza degli edifici, comunicando all'Amministrazione contraente eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento del servizio.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.

Deve essere evitato:

A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori	Collaborazione: 	Pagina: 4
Il Responsabile: Arch. Bruno Basile		



- l'abbandono o deposito di materiali di fronte a porte di emergenza, lungo le vie di fuga, ecc., che possano quindi interferire con situazioni di emergenza;
- l'abbandono, in zone non specificatamente indicate, di materiali che possono essere motivo di inciampo per le persone o ostacolo del normale transito di persone e mezzi all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione contraente;
- il deposito di materiali in prossimità di eventuali porte tagliafuoco autorichiusanti o eventuali portoni tagliafuoco autorichiusanti che separano tra di loro i vari compartimenti resistenti al fuoco; ciò può determinare l'impossibilità di autochiusura delle porte/portoni con la conseguente impossibilità di creare i compartimenti previsti dalla normativa di prevenzione incendio.
- la rimozione di parapetti, botole di tombini, grate di protezione, piani di calpestio, ecc. con il conseguente rischio di caduta dall'alto per le persone.

Occorre inoltre fare attenzione a non scivolare perché i pavimenti potrebbero essere bagnati o scivolosi; porre particolare attenzione alla presenza di lavoratori o utenti ed al loro transito lungo le vie di fuga, lungo corridoi, scale e nelle pertinenze esterne degli edifici.

ANTINCENDIO, PIANO DI EVACUAZIONE E PRONTO SOCCORSO

Gli edifici in cui viene svolto il servizio o la fornitura possono essere a rischio di incendio basso, medio o elevato, così come definito dal DM 10 marzo 1998.

Sarà cura dell'Aggiudicataria prendere visione del piano di emergenza o delle procedure di emergenza redatte dall'Amministrazione regionale.

Nella maggior parte degli edifici, a parete sono affisse le planimetrie con indicate:

- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree ed alle vie di esodo;
- il percorso di fuga da seguire in caso di emergenza;
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l'ubicazione degli allarmi;
- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica ed i dispositivi di intercettazione dei fluidi combustibili;

Senza che le seguenti indicazioni siano da considerarsi esaustive delle possibili condizioni di rischio verificatesi in situazioni di emergenza, si ricorda che in caso di emergenza si deve:

- mantenere la calma;
- interrompere immediatamente ogni attività;
- lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario;
- abbandonare immediatamente, ordinatamente e con calma il locale in cui ci si trova, seguendo senza correre il percorso di esodo;
- non urtare e non spingere le altre persone;
- non tornare indietro per nessun motivo e non prendere iniziative personali;
- durante la fuga non cercare le altre persone;
- chiudere bene le porte dopo il passaggio;



ALLEGATO D

MISURE GENERALI DI SICUREZZA PER LE DITTE APPALTATRICI

- seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi che portano alle uscite e portarsi al punto di raccolta, seguendo senza correre il percorso di esodo segnalato o il percorso alternativo indicato dagli addetti alla gestione dell'emergenza;
- non usare ascensori o montacarichi, laddove presenti;
- non aprire le porte delle stanze dalle quali esce fumo, perché l'aria che si immette improvvisamente nel locale potrebbe alimentare una fiammata pericolosa ed anche di notevole dimensione;
- attendere al punto di raccolta che il personale incaricato del controllo delle presenza abbia verificato la situazione fornendo eventuali indicazioni su feriti e dispersi;
- non intralciare le operazioni di soccorso;
- rientrare nell'edificio solamente quando ne hanno dato indicazione i responsabili dei soccorsi.

Inoltre, in caso di incendio:

- se l'incendio si è sviluppato in un altro locale e il fumo rende impraticabili i corridoi o le scale, chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni, possibilmente bagnati;
- aprire le finestre, e senza esporsi troppo, chiedere soccorso;
- se il fumo è penetrato nella stanza filtrare l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto);
- se qualche persona si trovasse con gli abiti incendiati, mai e per nessun motivo deve correre perché l'aria alimenterebbe il fuoco. In questi casi cercare di soffocare le fiamme coprendole con una coperta o con degli indumenti;
- se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento o procedendo carponi, proteggendosi le vie respiratorie con un fazzoletto possibilmente bagnato;

Sarà cura dell'Amministrazione contraente comunicare all'Aggiudicataria, su sua richiesta, i nominativi dei lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, all'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, al pronto soccorso ed alla gestione dell'emergenza.

È fatto divieto di ostruire l'accesso a dispositivi antincendio (estintori, ecc.) rendendoli non raggiungibili o non visibili mediante il deposito di fronte ad essi di materiali vari, ecc.

DIVIETI CONNESSI CON IL RISCHIO DI INCENDIO

Nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione contraente è fatto divieto di fumare, utilizzare fiamme libere ed introdurre ogni possibile altra sorgente di innesco (scintille liberate da operazioni di lavorazione quali taglio con lame, molature, affilature, asportazioni, ecc., schegge incandescenti o fiamme libere causate da operazioni di saldatura, cariche elettrostatiche, attriti provocati dal funzionamento di motori, organi di trasmissione e simili, scintille liberate dal funzionamento dei motori, ecc.). Si potranno utilizzare fiamme libere per effettuare operazioni di saldatura e simili solo dopo aver richiesto il permesso all'Amministrazione contraente specificando dove saranno utilizzate le fiamme libere e per quale motivo.



ALLEGATO D

MISURE GENERALI DI SICUREZZA PER LE DITTE APPALTATRICI

È fatto divieto di introdurre negli edifici materiali infiammabili senza chiedere autorizzazione all'Amministrazione contraente. Inoltre l'Aggiudicataria dovrà concordare con l'Amministrazione contraente il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo. Nelle immediate vicinanze di eventuali apparecchiature di ricarica delle batterie (esempio carrello elevatore, pulisci pavimenti, ecc.) per una distanza di 0,5 m dalle batterie c'è una zona pericolosa nella quale si possono formare atmosfere esplosive. In tale zona pericolosa è vietata la presenza di fiamme, scintille, archi o dispositivi incandescenti (temperatura massima di superficie di 300 °C). Quando si lavora in prossimità delle batterie si deve aver cura di non indossare indumenti o calzature che favoriscano la creazione di cariche elettrostatiche.

SISTEMI DI ALLARME

A seconda delle caratteristiche degli edifici dell'Amministrazione contraente, il sistema per dare l'allarme in caso di emergenza può essere rappresentato da:

- sistema di rivelazione automatica di incendio, integrato con un sistema di allarme a comando manuale, costituito da pulsanti ad attivazione manuale posti in vari punti dell'edificio. All'attivazione dei singoli pulsanti, viene dato il segnale di allarme costituito da una sirena udibile in tutta l'area dell'edificio interessata dall'emergenza;
- pulsanti ad attivazione manuale posti in vari punti dell'edificio. All'attivazione dei singoli pulsanti, viene dato il segnale di allarme costituito da una sirena udibile in tutta l'area dell'edificio interessata dall'emergenza;
- metodo vocale "porta a porta": il personale allo scopo incaricato si reca in tutti i locali dell'edificio occupati da persone e trasmettere l'ordine di evacuazione informando i presenti dell'evento calamitoso in atto.

È a carico dell'Amministrazione contraente concordare con l'Aggiudicataria ogni eventuale ulteriore sistema di allarme in conformità a quanto previsto nell'allegato IV del D. M. 10 marzo 1998.

BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

L'attuazione del servizio non deve creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi.

Attrezzature e materiali utilizzati dall'Aggiudicataria dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo. Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga, uscite di emergenza e si deve disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

Se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.

SERVIZI IGIENICI



L'Aggiudicataria può utilizzare, laddove presenti, i servizi igienici degli edifici dell'Amministrazione contraente, salvo differenti accordi con la stessa. L'uso dei servizi igienici è subordinato al rispetto della pulizia e del decoro.

IMPIANTI ELETTRICI

L'utilizzo delle utenze elettriche deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente. L'Aggiudicataria deve:

- utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;
- utilizzare l'impianto elettrico degli edifici secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte;
- non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.

È ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi causati da presenza di acqua, polveri ed urti; in caso contrario devono essere utilizzate prese a spina con adeguato grado di protezione IP.

L'uso di prolunghe, prese multiple o simili, oltre ad essere preventivamente concordato con l'Amministrazione contraente, deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme CEI. Qualora si impieghino prolunghe elettriche, si dovrà fare in modo che le stesse non siano motivo di inciampo e dovranno essere adeguatamente segnalate. I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canale passacavi e schiene d'asino di protezione.

L'Aggiudicataria deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con le caratteristiche dell'impianto elettrico che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati allo stesso.

Le lavorazioni o attività di intervento su parti elettriche (effettuate solamente da lavoratori esperti e adeguatamente formati) devono essere autorizzati dall'Amministrazione contraente, in particolare mentre gli impianti elettrici sono utilizzati da altri lavoratori. È fatto divieto di aprire quadri elettrici o effettuare interventi su parti elettriche se non previa l'adozione dei necessari comportamenti e apprestamenti di prevenzione previsti per legge, al fine di tutelare sia gli addetti ai lavori che i non addetti ai lavori.

Ai sensi del DM n. 37/2008, per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità.

E' comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

Non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

Nel caso di interventi su impianti elettrici con l'esecuzione eventuale di manovre di interruzione dell'alimentazione elettrica il Datore di Lavoro dell'Amministrazione

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA D.U.V.R.I. (D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)	ALLEGATO D MISURE GENERALI DI SICUREZZA PER LE DITTE APPALTATRICI	Ed. 01 - Rev. 00	D
		4 novembre 2009	

contraente, preventivamente informato, dovrà avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate.

INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Eventuali interruzioni dell'energia elettrica andranno sempre concordate con l'Amministrazione contraente al fine di non causare problemi o blocchi inattesi delle attività presenti nell'edificio.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto deve essere affissa la segnaletica di sicurezza, di avvertimento, prescrizione, divieto e salvataggio; questa deve essere in grado di fornire tutte le indicazioni di prevenzione e protezione dai rischi. Qualora tale segnaletica, espressamente non sia prevista da apporsi a cura dell'Aggiudicataria, o risulti carente o inadeguata, sarà cura dell'Amministrazione contraente di assicurarne l'adeguamento.

L'Aggiudicataria deve, eventualmente, porre in essere tutta la cartellonistica necessaria alla segnalazione delle varie situazioni connesse con lo svolgimento della propria attività.

MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE

E' fatto divieto alle persone non autorizzate di utilizzare ed avvicinarsi a macchine, impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione contraente senza la preventiva autorizzazione delle stesse.

È inoltre fatto divieto di sostare in prossimità dei macchinari o intervenire sugli stessi se non previa preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente.


È fatto divieto di abbandonare macchinari o attrezzature pericolose in luoghi non custoditi ed accessibili ad altri lavoratori non autorizzati all'impiego dei macchinari e delle attrezzature.

È obbligatorio per l'Aggiudicataria garantire la fornitura ai propri lavoratori di macchinari/attrezzature, con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative di sicurezza, assicurare la manutenzione periodica dei macchinari/attrezzature atta a garantirne l'efficienza, la sicurezza e la funzionalità.

LUOGHI A RISCHIO DI ESPLOSIONE

In presenza di eventuali luoghi con rischio di esplosione, sarà a carico dell'Amministrazione contraente fornire all'Aggiudicataria tutte le necessarie indicazioni in merito.

PRODOTTI CHIMICI

A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori	Collaborazione: 	Pagina: 9
Il Responsabile: Arch. Bruno Basile		

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA D.U.V.R.I. (D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)	ALLEGATO D MISURE GENERALI DI SICUREZZA PER LE DITTE APPALTATRICI	Ed. 01 - Rev. 00	D
		4 novembre 2009	

Per tutti i prodotti chimici, eventualmente, utilizzati dall'Aggiudicataria si devono possedere le schede di sicurezza e l'Aggiudicataria deve attenersi alle indicazioni stabilite su tali schede di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stoccaggio che per quanto riguarda l'uso, la manipolazione, la sorveglianza sanitaria, l'impiego dei necessari dispositivi di protezione individuali, ecc. Le schede di sicurezza devono essere a disposizione dell'Amministrazione contraente su sua specifica richiesta.

È fatto divieto di introdurre all'interno dei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto prodotti chimici pericolosi (irritanti, nocivi, infiammabili, tossici, ecc.) che possano essere motivo di rischio per i lavoratori; l'uso di tali prodotti dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione contraente.

È fatto divieto di utilizzare qualsiasi prodotto chimico di proprietà dell'Amministrazione contraente se non previa preventiva autorizzazione da parte della stessa.

È fatto divieto di utilizzare in maniera impropria prodotti chimici tali da essere motivo di rischio per la sicurezza/salute dei lavoratori (abbandono di contenitori di prodotti chimici in zone non autorizzate, miscelazione di prodotti chimici non compatibili fra di loro, sostituzione dei contenitori dei prodotti chimici con contenitori non adeguatamente etichettati, ecc.).

Qualora nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione contraente siano presenti prodotti chimici che possano essere dannosi per la salute dei lavoratori dell'Aggiudicataria (ad esempio prodotti chimici aerodispersi), sarà a carico dell'Aggiudicataria la fornitura ai propri lavoratori dei necessari dispositivi di protezione individuali, su espressa indicazione dell'Amministrazione contraente.

RUMORE

Non si esclude che l'espletamento dell'appalto, in alcuni casi, possa anche avvenire in luoghi di lavoro rumorosi.


Sarà a carico dell'Aggiudicataria la fornitura di idonei inserti auricolari o cuffie di protezione dell'udito per i suoi dipendenti che per qualsiasi motivo dovessero rimanere esposti al rumore prodotto dai macchinari o impianti dell'Amministrazione competente.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Per ogni informazione/formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria, l'Aggiudicataria deve fare riferimento al Datore di lavoro o ad un responsabile dell'Amministrazione contraente.

I datori di lavoro sono obbligati a fornire ai propri lavoratori dipendenti tutte le necessarie informazioni e una adeguata formazione per evitare i rischi da interferenza a mettere in atto le necessarie misure di prevenzione e protezione.

I dipendenti dell'Aggiudicataria e dell'Amministrazione contraente dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.

A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori	Collaborazione: 	Pagina: 10
Il Responsabile: Arch. Bruno Basile		



Verbale della riunione di cooperazione e coordinamento
 (Art. 26 - Comma 2 del D. Lgs. 81/08)

In relazione all'incarico che l'Impresa appaltatrice

Ditta – Indirizzo – Cap – Città

ha ricevuto il Committente
Regione Autonoma della Sardegna

in data
 presso **la sede del Committente via**

si sono riuniti
 - per il Committente

per l'Impresa appaltatrice.....

- allo scopo di reciproca informazione riguardante:
- i rischi connessi all'attività prevista dall'appalto
 - i rischi derivanti dalle attività lavorative svolte nell'ambiente di lavoro
 - le interferenze tra le attività

In relazione a quanto sopra premesso sono stati evidenziati :

- i rischi connessi all'ambiente di lavoro e le interferenze.

Firma
 per il Committente **Sig.**

.....

per l'Impresa appaltatrice **Sig.**

.....



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
D.U.V.R.I.
(D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)

ALLEGATO K

DATI APPALTO COMMITTENTE E APPALTATORE

Ed. 01 - Rev. 00

4 novembre 2009

K

DATI APPALTO

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE APPALTO
<input type="checkbox"/> Lavori <input type="checkbox"/> Servizi <input type="checkbox"/> Fornitura <input type="checkbox"/> Misti	

IMPORTO GARA	
--------------	--

PREZZO DI PRESTAZIONE	
-----------------------	--

COSTI SICUREZZA	
-----------------	--

COSTI INTERFERENZA	
--------------------	--

DATI STAZIONE APPALTANTE

ENTITÀ COMMITTENTE	Responsabile appalto
<i>Indirizzo:</i>	
<i>Tel.</i>	
<i>Fax</i>	
<i>e-mail</i>	

Responsabile vigilanza/controllo per conto della stazione appaltante	
<i>Nome e Cognome</i>	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
D.U.V.R.I.
(D. LGS. 81 /08 art. 26 c. 3-ter)

ALLEGATO K

DATI APPALTO COMMITTENTE E APPALTATORE

Ed. 01 - Rev. 00

4 novembre 2009

K

<i>Indirizzo:</i>	
<i>Tel.</i>	
<i>Fax</i>	
<i>e-mail</i>	

DATI APPALTATORE

DITTA AGGIUDICATARIA	Responsabile appalto
<i>Indirizzo:</i>	
<i>Tel.</i>	
<i>Fax</i>	
<i>e-mail</i>	

Responsabile vigilanza/controllo per conto dell'aggiudicataria	
<i>Nome e Cognome</i>	
<i>Indirizzo:</i>	
<i>Tel.</i>	
<i>Fax</i>	
<i>e-mail</i>	


Copia del presente documento, adeguatamente compilato, datato e controfirmato dai soggetti obbligati, dovrà essere consegnata al Datore di Lavoro RAS a gara espletata.

I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione del DUVRI standard con i relativi allegati, e si impegnano al rispetto delle norme e delle disposizioni in esso indicate.

Data

Il Committente

L'Appaltatore

A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori	Collaborazione: 	Pagina: 2
Il Responsabile: Arch. Bruno Basile		



Al fine di dare definitività e piena operatività al DUVRI del singolo appalto, la Stazione Appaltante dovrà predisporre apposito documento. Detto documento, controfirmato dall'Appaltatore per presa visione, dovrà avere i seguenti contenuti minimi.

DATI STAZIONE APPALTANTE

Entità appaltante (Assessorato/Servizio)
Dirigente responsabile del procedimento
Dirigente responsabile del sito
Responsabile di verifiche e controlli

DATI APPALTO

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
<input type="checkbox"/> Lavori <input type="checkbox"/> Servizi <input type="checkbox"/> Fornitura <input type="checkbox"/> Misti	

IMPORTO GARA	
---------------------	--

DATI AGGUDICATARIA

Ragione sociale Ditta
Datore di Lavoro
RSPP Ditta
Responsabile appalto
Responsabile di verifiche e controlli

PREZZO DI PRESTAZIONE	
------------------------------	--

COSTI SICUREZZA APPALTO

COSTI SICUREZZA	
------------------------	--

COSTI INTERFERENZA	
---------------------------	--



Elenco dei principali fattori di interferenza e di rischio specifico. Siglare se presenti o non riferibili al contesto di rischio specifico

INDIVIDUZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA		SI	NO
1 Esecuzione del servizio oggetto dell'appalto all'interno dei luoghi di lavoro			
2 Esecuzione del servizio oggetto dell'appalto all'esterno dei luoghi di lavoro			
3 Previsti interventi sugli impianti			
4 Previsti interventi murari			
5 Allestimento di un'area delimitata (deposito materiali, per lavorazioni, operazioni di montaggio, ecc.)	All'interno della sede		
	All'esterno della sede		
6 Esecuzione del servizio oggetto dell'appalto durante l'orario di lavoro del personale dell'Amministrazione contraente e/o durante l'orario di presenza di utenti			
7 Previsto lavoro notturno			
8 Prevista chiusura di percorsi o di parti di edificio			
9 Previsto utilizzo di attrezzature e di macchinari propri dell'Aggiudicataria			
10 Previsto utilizzo di attrezzature e di macchinari propri dell'Amministrazione contraente			
11 Previsto utilizzo di installazione di ponteggi/trabattelli/piattaforme elevatrici			
12 Previsto utilizzo di fiamme libere			
13 Previsto utilizzo da parte dell'Aggiudicataria di sostanze chimiche pericolose per il personale dell'Amministrazione contraente o per gli utenti dell'Amministrazione contraente stessa			
14 Previsto utilizzo di materiali biologici			
15 Prevista produzione di polveri			
16 Prevista movimentazione manuale di carichi			
17 Prevista movimentazione di carichi con ausilio di macchinari			
18 Esistenza di spazi dedicati al carico/scarico di materiali			
19 Luoghi di lavoro dotati di specifici percorsi ad esclusivo utilizzo per il trasporto di materiali			
20 Prevista produzione di rumore			
21 Prevista produzione di vibrazioni			
22 Prevista interruzione delle forniture	Energia elettrica		
	Acqua		
	Gas		
	Rete dati		
	Linea telefonica		
23 Prevista temporanea disattivazione di sistemi	Rivelazione automatica di incendio		




antincendio	Allarme antincendio		
	Idranti		
	Naspi		
	Sistemi di spegnimento		
24 Prevista temporanea interruzione	Riscaldamento		
	Raffrescamento		
25 Prevista riduzione dell'accessibilità per utenti disabili			
26 Presente il rischio di caduta dall'alto			
27 Presente il rischio di caduta materiali dall'alto			
28 Movimento/Transito di mezzi			
29 Compresenza di altri lavoratori			
30 Compresenza di utenti dell'Amministrazione contraente			
31 Rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc.)			
32 Servizio fornito presso edifici soggetti al Controllo di Prevenzione Incendi			
33 Previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili e/o combustibili			
34 Luoghi di lavoro dotati di illuminazione di emergenza			
35 Luoghi di lavoro dotati di estintori			
36 Possibile utilizzo da parte dei lavoratori dell'Aggiudicataria dei servizi igienici dell'Amministrazione contraente			
37 Possibile utilizzo da parte dei lavoratori dell'Aggiudicataria dei presidi sanitari (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione) dell'Amministrazione contraente			
38 Messa a disposizione dei lavoratori dell'Aggiudicataria di depositi/locali specifici/spogliatoi			
38 Compresenza di più appalti/forniture interferenti			
39 eventuali altri rischi			

Rischi da ulteriori interferenze indirette riscontrati nel sito.

Interferenza riscontrata:	cause/effetti	Misure di prevenzione	Provvedimento da adottare:

Descrizione di eventuali ulteriori rischi dipendenti dalla contemporanea esecuzione di più appalti e/o forniture

Valutazione degli eventuali costi suppletivi di interferenza.

A cura del Settore degli Adempimenti Connessi alla Tutela della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori	Collaborazione: 	Pagina: 3
Il Responsabile: Arch. Bruno Basile		